

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	5
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni</i>) ...	5
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	17

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011. Atto n. 253 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
---	---

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province. Atto n. 240 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
--	---

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. C. 3572 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo ed abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	10
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.20.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 2-ter.0700 presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso parere contrario; propone invece di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*), la quale tiene conto del dibattito e delle audizioni informali svolte dalla Commissione nell'ambito dell'istruttoria del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al relatore di valutare, anche acquisendo l'orientamento del Governo al riguardo, la possibilità di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera f), che invita il Governo a prevedere, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara che il Governo non ha niente in contrario alla trasformazione dell'osservazione di cui alla lettera f) in condizione. Quanto invece alle condizioni di cui ai numeri 2) e 3) della proposta di parere del relatore, il Governo preferirebbe che le stesse fossero formulate come osservazioni, in modo da costituire un vincolo meno stringente, fermo comunque l'impegno del Governo a prenderle nella massima considerazione: sussiste infatti un'esigenza di armonizzazione delle sanzioni previste dall'ordinamento in materia di armi e di loro adeguamento alla disciplina comunitaria.

Pierluigi MANTINI (UdC) dichiara la ferma contrarietà del suo gruppo ad una tendenziale liberalizzazione in materia di

detenzione, uso e commercio di armi. A suo avviso, occorrono in questa materia la massima attenzione e il massimo rigore, fermo il diritto di utilizzare le armi per chi le detiene nel rispetto della legge.

Carlo NOLA (Pdl) assicura al deputato Mantini che la proposta di parere presentata dal relatore non tende in alcun modo ad una liberalizzazione indiscriminata della circolazione delle armi, ma si limita a chiedere al Governo che, in tutti i casi in cui lo schema in esame introduce oneri o obblighi nuovi in capo ai diversi soggetti che utilizzano o producono legalmente armi o comunque lavorano nel mondo delle armi civili, questi oneri siano proporzionati alla esigenza di incrementare la sicurezza e non si trasformino in vessazioni ingiustificate, che finirebbero col gravare solo sui cittadini rispettosi della legge, i quali non costituiscono alcun pericolo per la sicurezza pubblica.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso che l'orientamento del suo gruppo è favorevole allo schema di decreto in esame, in quanto si tratta di uno schema che rispetta la direttiva cui intende dare attuazione, esprime una valutazione positiva anche della proposta di parere del relatore, che tiene conto di molte indicazioni emerse nel corso della audizioni delle associazioni di rappresentanza dei soggetti che operano nel mondo delle armi. In sostanza, sia lo schema di decreto sia la proposta di parere tendono ad un rafforzamento complessivo del sistema dei controlli sulle armi, al fine di incrementare la sicurezza complessiva. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, anche nel caso in cui questi decidesse di accedere alla richiesta del Governo di trasformare in osservazioni le condizioni di cui ai numeri 2) e 3): la formulazione del rilievo in forma di osservazione sarebbe peraltro a suo avviso opportuna, in quanto lascerebbe al Governo un maggior spazio di intervento in relazione al problema che viene segnalato in merito alle sanzioni.

Giorgio CONTE (FLI) segnala l'iniziativa del deputato Bellotti, appartenente al suo stesso gruppo, il quale ha presentato un progetto di legge che prevede il ritiro del porto d'armi per coloro che si rendano responsabili di atti di violenza contro le donne, e chiede se sia possibile recepire questa proposta nel parere che la Commissione si accinge a rendere al Governo. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che questa non è la sede idonea per affrontare il problema segnalato dal deputato Bellotti, anche in considerazione dei limiti posti al Governo dalla norma di delega.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene che, al fine di scongiurare il pericolo di possesso legale di armi da parte di soggetti non pienamente capaci di intendere o di volere, sarebbe più utile prevedere, al posto della visita medica semestrale prevista dallo schema in esame, un sistema informatizzato che consentisse all'autorità di pubblica sicurezza di conoscere in tempo reale i dati sanitari di ciascuno in modo da far sì che una persona cui sia diagnosticata una patologia incompatibile con il possesso di armi sia immediatamente revocato il porto d'armi.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ringrazia il relatore per aver segnalato al Governo, con le ultime due osservazioni contenute nella sua proposta di parere, due punti che, a suo avviso, sono meritevoli di attenzione. Con riferimento invece alla disciplina prevista dallo schema per i poligoni di tiro, si chiede se non sarebbe preferibile mantenere l'attuale disciplina almeno per i poligoni facenti capo all'Unione italiana tiro a segno.

Carlo NOLA (Pdl) fa presente al deputato Zeller che i poligoni di tiro privati sono oggetto in maniera specifica dell'osservazione di cui alla lettera *m*).

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO chiarisce, con riferimento ai poligoni privati, che l'osservazione di cui alla lettera *m*) è finalizzata alla definizione di una disciplina provvisoria, mentre per una disciplina definitiva occorrerà una valutazione più approfondita da svolgere nell'ambito della riforma dell'ordinamento della polizia locale: ciò in considerazione del fatto che i poligoni diversi da quelli gestiti dall'Unione italiana tiro a segno sono poligoni di esercitazione per gli agenti della polizia locale.

Rileva poi come la proposta avanzata dalla deputata Lanzillotta, pur condivisibile in linea di principio, presenti tuttavia diverse complicazioni, sia sotto il profilo della effettiva realizzabilità tecnica, sia sotto quello del rispetto della normativa di tutela dei dati personali. Peraltro, la proposta potrà essere senz'altro utilmente approfondita, anche acquisendo il parere del Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito del testo unico sulle armi cui il Governo si è impegnato a lavorare.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, preso atto degli interventi e in particolare delle richieste del collega Volpi e del rappresentante del Governo, riformula la sua proposta di parere trasformando l'osservazione di cui alla lettera *f*) in condizione e le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) in osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011.

Atto n. 253.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province.

Atto n. 240.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.35.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 3715 dei deputati Reguzzoni e altri, recante « Disposizioni concernenti il divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici » e n. 3719 del deputato Garagnani, recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare indumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Souad SBAI (PdL), *relatore*, integrando la sua relazione introduttiva, ricorda che la proposta di legge C. 3715 Reguzzoni, a differenza delle altre abbinata, non modifica l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, ma reca una disciplina autonoma. In particolare, all'articolo 1 si prevede il divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli indossati per precetti religiosi o etnico-culturali, che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso, impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.

All'articolo 2 si precisano i casi che costituiscono giustificato motivo: le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o da regolamenti, quelle risultanti

da condizioni di salute certificate, da motivi professionali, oppure le ipotesi derivanti da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.

All'articolo 3, comma 1, si stabilisce la sanzione per la violazione del divieto di cui all'articolo 1 in un'ammenda da 150 a 300 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al comma 2 si prevede che il tribunale possa disporre la commutazione dell'ammenda nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali finalizzate al raggiungimento di obiettivi di integrazione e al comma 3 si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, determini, con proprio decreto, le modalità di svolgimento di tale attività non retribuita.

Infine con l'articolo 4 si prevede l'introduzione di un nuovo articolo 612-ter del codice penale per sanzionare il comportamento di chi costringe uno o più individui all'occultamento del volto, con minacce, molestie, o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104

La proposta di legge C. 3719 Garagnani, interviene invece sul primo comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Essa reca il divieto di utilizzo di caschi protettivi, di indumenti o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, e richiama a tal fine motivi di sicurezza pubblica. Si stabilisce che è in ogni caso vietato l'utilizzo in questione in occasione di manifestazioni

che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che comportano tale utilizzo.

La proposta di legge C. 3719 è volta pertanto a specificare che nel divieto in questione rientra, per espresso riferimento della legge, anche l'utilizzo di indumenti che rendono difficoltoso il suddetto riconoscimento. Al contempo, essa introduce un richiamo alla tutela della pubblica sicurezza quale motivazione del divieto.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ricorda che il Comitato per l'Islam italiano, costituito presso il Ministero dell'interno, ha reso un parere sull'oggetto delle proposte di legge in esame. Tale parere è stato condiviso dal ministro dell'interno e fatto proprio dal Governo. Si tratta di un parere complesso, la cui illustrazione richiede tempo. Si dichiara peraltro pronto a procedere all'illustrazione del parere non appena la Commissione lo riterrà utile.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che il sottosegretario potrebbe illustrare il parere in questione già nella seduta in corso.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene preferibile rinviare ad altra seduta, in considerazione dell'assenza di molti componenti la Commissione.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) chiede al presidente Bruno di sollecitare i gruppi, in sede di ufficio di presidenza, ad assicurare la più ampia presenza di deputati alle sedute del giovedì pomeriggio, considerato che si tratta delle uniche sedute della settimana nelle quali sia possibile discutere senza ristretti limiti di tempo, in quanto non c'è l'incombere dei lavori dell'Assemblea.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che si farà carico di portare il problema all'attenzione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Isabella BERTOLINI (PdL) avvisa che nei prossimi giorni dovrebbe essere asse-

gnata alla Commissione una sua proposta di legge vertente sulla stessa materia di quelle in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che la proposta di legge sarà abbinata a quelle in esame non appena assegnata.

Giuseppe CALDERISI (PdL) segnala l'opportunità di distinguere, anche sotto il profilo della sanzione da prevedere, il caso in cui la violazione del divieto di indossare il *burqa* determini una lesione dell'interesse pubblico alla sicurezza – cioè ad esempio il caso in cui il *burqa* sia utilizzato come mezzo di camuffamento per un attentato o comunque un crimine – dal caso in cui determini invece una violazione della dignità della donna. In quest'ultimo caso, inoltre, occorre differenziare la sanzione per chi impone ad una donna di indossare contro la sua volontà il *burqa* e per chi invece lo indossa volontariamente. In altre parole, non si può ignorare che la legge Reale, sulla quale si ripropongono di intervenire quasi tutte le proposte di legge in esame, contiene norme finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico, e non di altri valori pur meritevoli di tutela.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il trasferimento a Milano delle sedi della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

C. 3572 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.40.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo ed abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Nuovo testo C. 2350, approvato in un testo unificato dal Senato ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. (Emendamenti C. 2260-2646-2743-2833-A/R).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Di Giuseppe
2-ter.0700

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Atto n. 236).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236),

preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente con una osservazione lo schema di regolamento in esame il 14 settembre 2010,

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge,

rilevato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché agli articoli 31-*bis*, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in titolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia,

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dallo schema in titolo, non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi,

rilevato che, con la previsione del suddetto comma 4 dell'articolo 6, l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine,

segnalata, pertanto, l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o, quanto meno, di individuare un termine e una procedura per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui questi non siano previsti, tenendo presente – nella fase di elaborazione di tali atti – i principi di semplificazione e razionalizzazione ed evitando la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica,

sottolineato inoltre che, al comma 4 dell'articolo 6, andrebbe specificato se «l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia» è prevista fino alla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti

attuativi richiamati dal suddetto comma 4 o se deve intendersi riferita, in base alle materie, all'entrata in vigore di ciascun provvedimento attuativo,

evidenziato che il provvedimento, con la finalità pienamente condivisibile di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall'ordinamento per alcuni reati connessi alle armi;

rilevato peraltro che alcuni inasprimenti riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*) , numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

ricordato, al riguardo, che i principi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega (articolo 36, comma 1, lettera *n*), della legge n. 88 del 2009) limitano il potere del legislatore delegato alla « introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE »;

considerato, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che oggi l'attività di intermediazione nella vendita di armi civili è svolta da semplici agenti di commercio e che la direttiva che l'Italia è chiamata ad attuare si limita a prevedere che « Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: *a*) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; *b*) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione »;

rilevato che l'obbligo di presentare la certificazione medica previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), *sub* lett. *b*) appare eccessivo per coloro che pur detenendo armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, non detengono il relativo munizionamento, considerato che l'arma senza munizioni è infatti inoffensiva e che d'altra parte l'acquisto di munizioni è soggetto a specifica autorizzazione;

considerato, con riferimento al divieto, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *f*), di sostituzione delle parti su cui è apposta la marcatura anche qualora divenute inservibili per rottura o usura, che attualmente tutte le parti di arma, comprese quelle sulle quali è apposta la marcatura, possono essere sostituite in caso di rottura o usura, essendo tale operazione verificata e annotata presso il Banco Prova;

richiamato, infine, quanto previsto al settimo considerando della direttiva 91/477/CEE, in cui si evidenzia come, « in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, si sopprime la lettera *g*), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della direttiva cui si dà attuazione;

2) considerato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia e che a tali provvedimenti attuativi è di fatto rimessa parte dell'attuazione della delega legislativa, si individuino termini certi per

l'adozione dei provvedimenti attuativi e si specifichi la procedura per la loro adozione;

3) si sopprimano le disposizioni che riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*) , numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), si valuti l'opportunità di sostituire la parola « compreso » con la parola comprensivo di »;

b) con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento, e non anche il semplice vettore;

c) all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), *sub* lett. *b*), si valuti l'opportunità di escludere dall'obbligo di presentare la certificazione medica ivi prevista coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, ma non detengono il relativo munizionamento;

d) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità di prevedere, in capo all'intermediario nel settore delle armi, in luogo dell'obbligo di possesso di licenza, l'obbligo di iscrizione in apposito registro;

e) a fondamento dei diversi provvedimenti attuativi previsti dal decreto in schema dovrebbero essere posti i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, anche per evitare la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

f) si valuti l'opportunità di prevedere, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi;

g) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), relativo all'introduzione della validità triennale delle licenze previste per le attività di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia precisato che rimane ferma la validità permanente della licenza per la collezione di armi di cui al medesimo articolo 31;

h) sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate, e al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;

i) all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *f*), si stabilisca che la comunicazione ivi prevista debba essere effettuata in tutti i casi di acquisizione o di detenzione di armi, oltre che in caso di ottenimento del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi; inoltre sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente « more uxorio », rinviando la specifica individuazione al regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;

l) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), al fine di coordinare i commi 2 e 3 del

nuovo articolo 35 del testo unico, relativo all'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, al comma 2 del medesimo articolo 35 sopprimere le parole « anche dopo la cessazione dell'attività »;

m) all'articolo 3, comma 1, lettera *i)*, relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato, al primo periodo del comma aggiunto all'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'espresso coinvolgimento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza, nonché, tenuto conto dei motivi contenuti nella relazione illustrativa allo schema in esame, sia valutata l'opportunità di rinviare al riordino dell'ordinamento della Polizia locale la previsione dell'estensione ai poligoni privati dell'abilitazione necessaria per l'addestramento al tiro del relativo personale, sopprimendo, conseguentemente il secondo periodo del comma aggiunto al richiamato articolo 57;

n) all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolose per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti « storditori elettrici », ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;

o) all'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, n. 3, relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati « *softair* », sia soppressa la previsione relativa alla composizione delle parti essenziali in materiale diverso dal metallo, tenuto conto dell'attuale presenza in commercio in ambito dell'Unione Europea di tali strumenti anche in metallo e, conseguentemente, sia

soppresso il limite della riduzione del 20 per cento, rispetto agli originali, degli strumenti riproducenti armi; sia valutata, inoltre, l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati « *softair* », conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

p) all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, relativo alla disciplina della marcatura delle armi, di cui al nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il divieto di sostituzione delle parti in cui è apposta la marcatura anche qualora diventi inservibile, per rottura o usura;

q) all'articolo 5, comma 1, lettera *l)*, relativo alla nuova disciplina del trasporto di parti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, in coordinamento con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema, espungendo il riferimento ai caricatori;

r) all'articolo 6, comma 2, relativo al rinvio ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, per la definizione della modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, anche per la detenzione di armi, in relazione all'obbligo per il detentore di produrre la certificazione sanitaria di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, sia previsto che il decreto debba introdurre anche disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria relativa ai soggetti che già detengono le armi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

s) all'articolo 6, comma 7, valuti il Governo, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di chiarire in modo inequivoco cosa debba intendersi per « munizioni delle armi corte »;

t) all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 15 della medesima legge, la possibilità dell'importazione temporanea di armi comuni da sparo anche in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative;

u) sempre all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge citata, tale da consentire agli ade-

renti alle associazioni folkloristiche e culturali riconosciute ai sensi della legge di esibire le armi con cartucce a salve fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché di portare archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un elenco dettagliato delle armi e dei loro portatori.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (Atto n. 236).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236),

preso atto che la V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione ha valutato favorevolmente con una osservazione lo schema di regolamento in esame il 14 settembre 2010,

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione,

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 36, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge,

rilevato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, nonché agli articoli 31-*bis*, 35, comma 1, 38, 42, ultimo comma, 47, penultimo comma, 55 e 57, ultimo comma,

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché degli articoli 5, quarto comma e 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificati dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in titolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia,

evidenziato, al riguardo, che l'articolo 11-*bis* della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dallo schema in titolo, non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi,

rilevato che, con la previsione del suddetto comma 4 dell'articolo 6, l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine,

segnalata, pertanto, l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o, quanto meno, di individuare un termine e una procedura per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui questi non siano previsti, tenendo presente – nella fase di elaborazione di tali atti – i principi di semplificazione e razionalizzazione ed evitando la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica,

sottolineato inoltre che, al comma 4 dell'articolo 6, andrebbe specificato se «l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia» è prevista fino alla data di entrata in vigore di tutti i provvedimenti

attuativi richiamati dal suddetto comma 4 o se deve intendersi riferita, in base alle materie, all'entrata in vigore di ciascun provvedimento attuativo,

evidenziato che il provvedimento, con la finalità pienamente condivisibile di conseguire il grado più elevato possibile di ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di armi, prevede un significativo inasprimento delle sanzioni penali, soprattutto pecuniarie, previste dall'ordinamento per alcuni reati connessi alle armi;

rilevato peraltro che alcuni inasprimenti riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*) , numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

ricordato, al riguardo, che i principi e criteri direttivi dettati dalla norma di delega (articolo 36, comma 1, lettera *n*), della legge n. 88 del 2009) limitano il potere del legislatore delegato alla « introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE »;

considerato, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che oggi l'attività di intermediazione nella vendita di armi civili è svolta da semplici agenti di commercio e che la direttiva che l'Italia è chiamata ad attuare si limita a prevedere che « Gli Stati membri esaminano la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali: *a*) l'obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul loro territorio; *b*) l'obbligo di detenere una licenza o un'autorizzazione per l'attività di intermediazione »;

rilevato che l'obbligo di presentare la certificazione medica previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), sub lett. *b*) appare eccessivo per coloro che pur detenendo armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, non detengono il relativo munizionamento, considerato che l'arma senza munizioni è infatti inoffensiva e che d'altra parte l'acquisto di munizioni è soggetto a specifica autorizzazione;

considerato, con riferimento al divieto, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. *f*), di sostituzione delle parti su cui è apposta la marcatura anche qualora divenute inservibili per rottura o usura, che attualmente tutte le parti di arma, comprese quelle sulle quali è apposta la marcatura, possono essere sostituite in caso di rottura o usura, essendo tale operazione verificata e annotata presso il Banco Prova;

richiamato, infine, quanto previsto al settimo considerando dalla direttiva 91/477/CEE, in cui si evidenzia come, « in materia di caccia e di competizione sportiva, si devono adottare norme più elastiche al fine di non ostacolare più del necessario la libera circolazione delle persone »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, si sopprime la lettera *g*), relativa alla disciplina della ricarica delle munizioni, atteso che la stessa non rientra nell'ambito della direttiva cui si dà attuazione;

2) si preveda, per il trasporto di parti di armi, una disciplina semplificata, in modo da non aggravare oltre il necessario gli oneri burocratici in capo alle imprese che producono armi;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di sopprimere le disposizioni che riguardano sanzioni previste per infrazioni a disposizioni

della legislazione nazionale diverse da quelle di attuazione della direttiva 2008/51/CE (si vedano, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), numero 3), e lettera *d*), capoverso 10, l'articolo 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), e l'articolo 5 comma 1, lettera *e*), lettera *i*), numero 2, lettera *l*), numero 1, lettera *n*), numero 2, e lettera *o*));

b) a fondamento dei diversi provvedimenti attuativi previsti dal decreto in schema dovrebbero essere posti i principi di semplificazione e di razionalizzazione dell'ordinamento, anche per evitare la previsione di oneri burocratici che non siano direttamente volti al rafforzamento della sicurezza e dell'incolumità pubblica;

c) all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), si valuti l'opportunità di sostituire la parola « compreso » con la parola comprensivo di »;

d) con riferimento alla definizione dell'intermediario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), sia valutata l'opportunità di precisare che per intermediario deve intendersi, tra l'altro, colui che facilita la vendita e organizza il trasferimento, e non anche il semplice vettore;

e) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), relativo all'introduzione della validità triennale delle licenze previste per le attività di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia precisato che rimane ferma la validità permanente della licenza per la collezione di armi di cui al medesimo articolo 31;

f) all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità di prevedere, in capo all'intermediario nel settore delle armi, in luogo dell'obbligo di possesso di licenza, l'obbligo di iscrizione in apposito registro;

g) sempre con riferimento all'attività di intermediario, al fine di non aumentare eccessivamente gli oneri amministrativi, ferme restando le esigenze di pubblica sicurezza, all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sia valutata l'opportunità, al comma 2 del nuovo articolo 31-*bis* del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro il quale deve essere comunicato l'elenco delle transazioni effettuate, e al successivo comma 3, di precisare che la revoca della licenza possa essere applicata, in alternativa alla sospensione, solo in caso di recidiva;

h) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), al fine di coordinare i commi 2 e 3 del nuovo articolo 35 del testo unico, relativo all'obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere, al comma 2 del medesimo articolo 35 sopprimere le parole « anche dopo la cessazione dell'attività »;

i) all'articolo 3, comma 1, lettere *d*) ed *f*), si stabilisca che la comunicazione ivi prevista debba essere effettuata in tutti i casi di acquisizione o di detenzione di armi, oltre che in caso di ottenimento del rilascio del nulla osta all'acquisto di armi e della licenza di porto d'armi; inoltre sia precisato che la comunicazione debba essere fatta ai conviventi del richiedente, anche diversi dai familiari, tra cui il convivente « more uxorio », rinviando la specifica individuazione al regolamento, nonché che il richiedente debba dichiarare i nominativi dei conviventi interessati, prevedendo una specifica sanzione amministrativa in caso di violazione, rendendo più chiara la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dallo schema di decreto;

l) all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), *sub* lett. *b*), si valuti l'opportunità di escludere dall'obbligo di presentare la certificazione medica ivi prevista coloro che detengono armi senza essere in possesso di licenza di porto d'armi, ma non detengono il relativo munizionamento;

m) all'articolo 3, comma 1, lettera *i*), relativo alla disciplina autorizzatoria dei campi di tiro e dei poligoni privati, sia precisato, al primo periodo del comma aggiunto all'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che anche quando la licenza venga rilasciata dal questore, sia previsto l'espresso coinvolgi-

mento dell'ente locale interessato per gli aspetti di competenza, nonché, tenuto conto dei motivi contenuti nella relazione illustrativa allo schema in esame, sia valutata l'opportunità di rinviare al riordino dell'ordinamento della Polizia locale la previsione dell'estensione ai poligoni privati dell'abilitazione necessaria per l'addestramento al tiro del relativo personale, sopprimendo, conseguentemente il secondo periodo del comma aggiunto al richiamato articolo 57;

n) all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1, relativo all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei puntatori laser che non possono essere portati senza giustificato motivo, sia valutata l'opportunità di limitare il porto solo ai puntatori di classe 3b o con potenza superiore; in tale contesto, coerentemente con la finalità di vietare il porto di strumenti pericolose per le persone, sarebbe auspicabile introdurre un divieto di porto anche per i cosiddetti « storditori elettrici », ovvero apparecchi in grado di emettere una elettrocuzione, anche al fine di superare una grave incertezza interpretativa con ripercussioni anche sull'applicazione delle sanzioni penali;

o) all'articolo 5, comma 1, lettera c), n. 3, relativo alla nuova disciplina degli strumenti denominati « *softair* », sia soppressa la previsione relativa alla composizione delle parti essenziali in materiale diverso dal metallo, tenuto conto dell'attuale presenza in commercio in ambito dell'Unione Europea di tali strumenti anche in metallo e, conseguentemente, sia soppresso il limite della riduzione del 20 per cento, rispetto agli originali, degli strumenti riproducenti armi; sia valutata, inoltre, l'opportunità di elevare da 14 ad almeno 16 anni l'età per acquistare gli strumenti denominati « *softair* », conformemente a quanto già previsto in quasi tutti i Paesi europei (in alcuni Paesi è prevista addirittura la maggiore età);

p) all'articolo 5, comma 1, lettera f), relativo alla disciplina della marcatura delle armi, di cui al nuovo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 110 del 1975,

valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il divieto di sostituzione delle parti in cui è apposta la marcatura anche qualora diventi inservibile, per rottura o usura;

q) all'articolo 5, comma 1, lettera l), relativo alla nuova disciplina del trasporto di parti di armi di cui all'articolo 19 della legge n. 110 del 1975, sia valutata l'opportunità di modificare anche il primo comma del medesimo articolo 19, in coordinamento con la definizione di parti di arma contenuta nell'articolo 2 dello schema, espungendo il riferimento ai caricatori;

r) all'articolo 6, comma 2, relativo al rinvio ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, per la definizione della modalità di accertamento dei requisiti psicofisici, anche per la detenzione di armi, in relazione all'obbligo per il detentore di produrre la certificazione sanitaria di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 3 dello schema in esame, sia previsto che il decreto debba introdurre anche disposizioni volte a disciplinare la fase transitoria relativa ai soggetti che già detengono le armi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale;

s) considerato che l'articolo 6, comma 4, prevede che dalla data di entrata in vigore del provvedimento in titolo e sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia e che a tali provvedimenti attuativi è di fatto rimessa parte dell'attuazione della delega legislativa, si valuti l'opportunità di individuare termini certi per l'adozione dei provvedimenti attuativi e di specificare la procedura per la loro adozione;

t) all'articolo 6, comma 7, valuti il Governo, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di chiarire in modo inequivoco cosa debba intendersi per « munizioni delle armi corte »;

u) all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo

l'opportunità di prevedere, all'articolo 15 della medesima legge, la possibilità dell'importazione temporanea di armi comuni da sparo anche in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative;

v) sempre all'articolo 5, tra le modifiche alla legge n. 110 del 1975, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge citata, tale da consentire agli aderenti alle associazioni folkloristiche e cul-

turali riconosciute ai sensi della legge di esibire le armi con cartucce a salve fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche ad avancarica, nonché di portare archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette in occasione di rievocazioni storiche e di manifestazioni folcloristiche o commemorative, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'associazione interessata sulla base di un elenco dettagliato delle armi e dei loro portatori.